



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 42 del 15/10/2020

OGGETTO :

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267-2000 al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani dal 16-10-2020 al 28-02-2021

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Melendugno rientra nel territorio dei 10 comuni dell'Ambito della Raccolta Ottimale N.2 della Provincia di Lecce (ARO 2/LE), di cui alla Legge della Regione Puglia n°24 del 20 agosto 2012, che aveva confermato nell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale e che all'art. 8, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, aveva previsto la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO);
- a seguito di gara di evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale dell'ARO 2/LE n.2 del 6 giugno 2018 veniva disposta l'aggiudicazione in favore del R.T.I. "Ecotecnica S.r.l." (mandataria), "Axa S.r.l." (mandante) e "Igeco Costruzioni S.p.a." (mandante poi esclusa dal Raggruppamento per interdittiva ex art.2 D. Lgs.vo n. 159/2011), classificatosi al primo posto della graduatoria di gara, mentre si erano collocati in seconda posizione la società Tradeco S.r.l. ed in terza posizione il R.T.I. Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (mandataria) e Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l.;
- il servizio di cui sopra, a seguito dell'aggiudicazione e del conseguente contratto Rep. n.505/2019 sottoscritto con il R.T.I. "Ecotecnica S.r.l." (mandataria) + "Axa S.r.l." (mandante) il 29/01/2019, aveva inizio nel Comune di Melendugno il 20 maggio 2019 con esecuzione effettiva da parte della ditta *Ecotecnica s.r.l.*;
- avverso il provvedimento di aggiudicazione proponevano ricorso sia il Raggruppamento Ciclat - Cogeir, terzo classificato nella graduatoria (Ric.n.825/18), sia l'impresa Tra.de.co seconda classificata (Ric.n.842/18) e il TAR Puglia – Sez, di Lecce con sentenza n.1363/18 del 25-09-2018 rigettava entrambe le impugnative;
- il Raggruppamento Ciclat interponeva appello al Consiglio di Stato avverso la medesima sentenza (Ricorso n.294/18);
- con sentenza del Tribunale di Bari n.112 del 10-10-2018 veniva dichiarato il fallimento della società Tra.De.Co. s.r.l. che, pertanto, perdeva i requisiti di partecipazione e di aggiudicazione della gara;
- con nota acquisita al prot. del comune capofila n. 23886 del 31-10-2018 Ecotecnica ed AXA trasmettevano all'Ufficio comune dell'ARO LE/2 tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di appalto (polizza fideiussoria, polizza assicurativa, Piano Operativo di Sicurezza, etc.);
- acquisita detta documentazione, nel mese di Novembre 2018, il RUP effettuava nuovamente la verifica dei requisiti soggettivi in capo al raggruppamento aggiudicatario;
- sulla scorta delle risultanze delle verifiche compiute (*recte*: rinnovate) a valle dell'aggiudicazione, il RUP, con nota del 13-12-2018 indirizzata alle imprese del raggruppamento aggiudicatario ed all'impresa Ciclat, comunicava che "in riferimento alla gara in oggetto, e con riferimento alle

rispettive posizioni non sono emerse condizioni ostative alla sottoscrizione del contratto di appalto con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/16";

- avverso detta nota di conferma del possesso dei requisiti soggettivi in capo alle imprese del Raggruppamento aggiudicatario il RTI Ciclat – Cogeir proponeva nuovo ricorso al TAR Puglia – Sez. di Lecce (Ric.n.66/19);

- in data 29/01/2019, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune di ARO LE/2 ed i Legali rappresentanti delle imprese del Raggruppamento composto da Ecotecnica s.r.l. ed Axa s.r.l., sottoscrivevano il contratto di appalto in base al quale, come sopra si è detto, il servizio è stato attivato presso i comuni dell'Ambito;

- con determinazione dirigenziale n.6 del 29-04-2019 il RUP disponeva la esclusione del Raggruppamento Ciclat per violazione dell'art.80, 5° comma, lett.c) e f bis) del D.Lgs.n.50/16, avendo ommesso di dichiarare nel D.G.U.E. penali per circa Euro 800.000 irrogate dal Comune di La Maddalena per inadempienze contrattuali nella gestione del servizio di RSU;

- il Raggruppamento Ciclat impugnava detto provvedimento innanzi al TAR Lecce con motivi aggiunti nell'ambito del ricorso n.66/19;

il Raggruppamento con Ecotecnica srl mandataria proponeva ricorso incidentale chiedendo la estromissione dalla gara del Raggruppamento Ciclat per altri motivi;

- con sentenza del TAR Puglia – II Sez. di Lecce n.1740/19, pubblicata in data 11-11-2019, il Giudice amministrativo di primo grado accoglieva i secondi motivi aggiunti proposti da Ciclat, annullando il provvedimento di esclusione della ricorrente; rigettava le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità proposte dalle difese di Ecotecnica ed ARO LE/2, nonché rigettava il ricorso incidentale di Ecotecnica; accoglieva il ricorso principale di Ciclat, annullando la nota del RUP del 13-12-2018 di comunicazione dell'esito positivo dei controlli ex art.80 D.Lgs.n.50/16 in capo al Raggruppamento Ecotecnica, ma non disponeva il subentro di Ciclat nel contratto di appalto né dichiarava la inefficacia del contratto;

- avverso detta sentenza proponevano appello autonomo sia Ecotecnica che l'ARO LE/2 nonché appello incidentale Ciclat, ed il Consiglio di Stato V Sez. con sentenza n.4100 del 4-06-2020, pubblicata il 26-06-2020, respingeva gli appelli proposti da Ecotecnica e dell'ARO LE/2, accoglieva il ricorso incidentale di Ciclat e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso incidentale di Ciclat di primo grado, dichiarando la inefficacia del contratto di appalto stipulato in data 29-01-2019, ai sensi dell'art.122 c.p.a.;

- con decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE n.1 del 15.07.2020, Avv. Gianfranco Grandaliano, è stato affidato all'ing. Mauro De Molfetta l'incarico di nuovo R.U.P. al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza n.4100 del 26.06.2020 emessa dal Consiglio di Stato, nonché degli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario;

- con decreto n.3 del 27.07.2020 il Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE ha preso atto della succitata Sentenza del Consiglio di Stato N. 04100/2020 e, in esecuzione della stessa, ha annullato l'aggiudicazione in favore di Ecotecnica-Axa e ha dichiarato la inefficacia del contratto di appalto del 29/01/2019 stipulato in forza della detta aggiudicazione tra l'ARO 2/Le e la precitata società;

- con il precitato decreto n.3 del 27.07.2020 del Commissario ad Acta è stato disposto, altresì, che il R.U.P., ing. Mauro De Molfetta, proceda alla immediata verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs.vo n.50/2016;

DATO ATTO:

- che, nelle more dell'espletamento delle incombenze relative alla verifica dei suddetti requisiti, anche secondo le modalità indicate nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4100-2020, i comuni hanno adottato ordinanze contingibili ed urgenti, con termine al 15-10-2020 e con clausola risolutiva, al fine di assicurare il servizio di igiene urbana e questo comune ha provveduto con Ordinanza n. 31 del 3-08-2020;

- che, approssimandosi la scadenza del termine di cui sopra, i comuni hanno sollecitato una riunione dei sindaci alla presenza del Commissario ad Acta e del RUP al fine di verificare lo stato dei procedimenti e di avere indicazioni circa la prosecuzione dei servizi;

- che nella riunione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ARO 2/LE svoltasi il 6 ottobre presso la sede del Comune capofila con la partecipazione in collegamento streaming del RUP, ing. Mauro De Molfetta, e del Commissario ad Acta, Avv. Grandaliano Gianfranco, si è riferita l'attività istruttoria dell'Ufficio del RUP,

assumendo quale decisione condivisa la necessità di intervenire con nuova Ordinanza Sindacale avente una scadenza da attestarsi al 28/02/2021 - stante l'andamento registrato nei riscontri da parte degli enti alle richieste di attestazione dei requisiti - di prosecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto di appalto del 29/01/2019 dichiarato inefficace, inserendo altresì clausola risolutiva;

VISTA la nota del RUP, acquisita al protocollo al n. 17566 del 13-10-2020, con la quale il l'ing. Mauro De Molfetta, dando seguito alle intese occorse nella riunione di ARO del 06/10/2020, ha riportato una sintesi dell'attività istruttoria dell'Ufficio di RUP, concludendo che, come riferito in detta riunione, allo stato il procedimento non risulta concluso per cui l'aggiudicazione di cui alla Determinazione n.851 del 28/08/2020 risulta priva di efficacia ex art.32 c.7 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 31 del 3-08-2020, con la quale, tra l'altro, si ordinava alla ditta Ecotecnica srl con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.4100/20 del 26/06/2020 sino al 15/Ottobre/2020 e salvo proroga, la prosecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto di appalto del 29-01-2019 dichiarato inefficace nonché secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara; si stabiliva che le funzioni di DEC sarebbero state continuate dall'ing. Andrea Mauro, già DEC di 1° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019 e successiva proroga; mentre le funzioni di DEC di 2° livello sarebbero state assicurate dal Responsabile del Servizio Amministrazione generale Dr. Salvatore Gabrieli, già DEC di 2° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019;

CONSIDERATO CHE:

- si è di nuovo dinanzi all'indifferibile necessità ed urgenza di assicurare, senza soluzione di continuità, nel territorio comunale la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nelle more della verifica, ad opera del RUP dell'ARO LE/2, dei requisiti ex art.80 del D.Lgs.n.50/16 in capo al raggruppamento Ciclat/Cogeir, adempimento propedeutico ed obbligatorio rispetto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con Determina n. 851-2020 ed alla stipula del relativo contratto di appalto;
- detto servizio pubblico non può subire interruzioni al fine di evitare emergenze igienico sanitarie che potrebbero configurare anche una responsabilità di tipo penale ex art.340 c.p.;
- l'art.24 della legge regionale n.24/12, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla medesima legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario;
- nelle more degli adempimenti propedeutici di cui sopra, l'impresa Ecotecnica srl, già gestore del servizio in questo Comune in seguito a procedura di gara ad evidenza pubblica, può assicurarne la continuità agli stessi patti e condizioni economiche oggetto del contratto di appalto del 29/01/19 dichiarato inefficace, nonché secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara;
- in seguito alla inefficacia del contratto di appalto del 29/01/19 è venuto meno l'incarico di DEC per la gestione del servizio affidato con decreto commissariale n. 31 del 19-04-2019 e ss.mm.ii. all'ing. Andrea Mauro, sicché nelle more della nuova designazione ad opera del Commissario ad acta, le funzioni di DEC per la gestione del servizio all'interno del Comune di Melendugno potranno in forza del presente provvedimento e fino alla sua efficacia continuare ad essere svolte con efficacia dallo stesso ing. Andrea Mauro, già DEC di 1° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019 e successiva proroga, stante la competenza maturata dal suddetto professionista in ordine al funzionamento dei servizi, mentre le funzioni di DEC di 2° livello potranno continuare ad essere assicurate dal Responsabile del Servizio Amministrazione generale Dr. Salvatore Gabrieli, già DEC di 2° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019;

DATO ATTO CHE:

- intanto i servizi di igiene urbana non possono essere interrotti o sospesi senza procurare gravi disagi alla popolazione e pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica;
- la situazione di rischio dianzi descritta impone l'assunzione diretta di provvedimenti idonei;
- detta situazione di rischio è connessa alla natura di servizio essenziale della raccolta, allontanamento e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO, stante quanto precede, necessario, indifferibile ed urgente provvedere, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pregiudizio e/o di rischio per l'igiene e la sanità pubblica, derivanti dall'interruzione o sospensione del servizio di igiene urbana attualmente garantito dalla ditta Ecotecnica srl;

RITENUTO altresì di prevedere la clausola risolutiva espressa che, ove le risultanze delle verifiche ex art.80 D.Lgs.n.50/16 dovessero essere formalizzate prima della scadenza della presente ordinanza con esito positivo, e fatto salvo il completamento delle operazioni di subentro del nuovo gestore con il passaggio anche del personale dipendente del precedente gestore in virtù della clausola sociale del C.C.N.L. di settore, le statuizioni di cui alla parte dispositiva della presente cesseranno di spiegare efficacia;

VISTA la L.R. n. 24/12 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.50 del D.lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

alla ditta Ecotecnica srl con decorrenza dal 16-10-2020 e fino al 28-02-2021 la prosecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto di appalto del 29-01-2019 dichiarato inefficace nonché secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara;

STABILISCE

a) che ove le risultanze delle verifiche ex art.80 D.Lgs.n.50/16 dovessero essere formalizzate prima del 28-02-2021 con esito positivo, e fatto salvo il completamento delle operazioni di subentro del nuovo gestore con il passaggio anche del personale dipendente del precedente gestore in virtù della clausola sociale del C.C.N.L. di settore, la presente ordinanza cesserà di spiegare efficacia;

b) che le funzioni di DEC continueranno ad essere svolte per i servizi di cui alla presente dall'ing. Andrea Mauro, già DEC di 1° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019 e successiva proroga, stante la competenza maturata dal suddetto professionista in ordine al funzionamento dei servizi; mentre le funzioni di DEC di 2° livello saranno assicurate dal Responsabile del Servizio Amministrazione generale Dr. Salvatore Gabrieli, già DEC di 2° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019;

c) che i responsabili dei servizi interessati, in accordo tra loro, provvedano ad assumere il relativo impegno di spesa, necessario per il pagamento del costo del servizio di cui alla presente;

d) di dare atto che il servizio come sopra affidato dovrà avere continuità senza subire alcuna interruzione.

AVVERTE

che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

- 1) che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'ALBO Pretorio e sul sito internet del Comune e su Amministrazione trasparente;
- 2) che la stessa venga notificata alla ditta interessata e trasmessa:
 - alla Polizia Municipale;
 - ai Responsabili dei servizi comunali interessati;

- per conoscenza al Prefetto;
- al Commisario ad acta dell' ARO LE/2;
- al RUP ing. Mauro De Molfetta;
- al DEC Ing. Andrea Mauro.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg.

Il Sindaco

Ing. Marco Potì

F.ma autografa omessa art. 3 D.Lgs. n. 39-93